



Amministrazione trasparente – art. 13, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 33/2013 Indicazioni delle competenze degli organi di indirizzo politico e di amministrazione

Ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale Campania 03/09/2002 n. 21, B.U.R. 9/9/2002 n.42 "NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI - ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 02.12.1991, N. 390", sono organi dell'ADISU:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori contabili.

Articolo 19

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno, assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'andamento della gestione demandata alla dirigenza.
2. In caso di urgenza e di necessità adotta i provvedimenti che non hanno contenuto di carattere generale, di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale sono sottoposti per la ratifica, alla prima seduta utile successiva.
3. Il Presidente è nominato, ai sensi della Legge 390/91 articolo 25, comma 1, con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con l'Università di riferimento.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 20

Consiglio di Amministrazione – Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione dell'ADISU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:
 - a) Presidente;
 - b) tre rappresentanti della Regione Campania, eletti dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17;
 - c) un rappresentante dell'Università di riferimento, designato dal Rettore o, congiuntamente, dai Rettori delle Università aggregatesi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c);
 - d) tre rappresentanti degli studenti dell'Università di riferimento.
2. I rappresentanti degli studenti di cui alla lettera d) sono eletti, in concomitanza con le elezioni fissate per la elezione della rappresentanza studentesca, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università di riferimento.
3. Se si costituisce un'unica ADISU a seguito di aggregazione volontaria di più Università, la convocazione dei comizi elettorali avviene tramite atti promossi dal Rettore della Università, cui afferisce il maggior numero di iscritti; le liste dei candidati sono uniche per ciascun corpo elettorale.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
5. Il Consigliere eletto in rappresentanza degli studenti che, per qualsiasi motivo, perde lo status di studente o il diritto all'eleggibilità, decade automaticamente dalla carica ed è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista elettorale nella quale era stato eletto il consigliere decaduto.
6. Tutti i Consiglieri di amministrazione che, a vario titolo, assumono la carica successivamente all'iniziale costituzione dell'Organo rimangono in carica fino alla naturale scadenza del periodo per il quale il Consiglio di amministrazione è stato nominato.
7. Il Presidente della Giunta regionale costituisce il Consiglio di amministrazione anche se sono stati designati o eletti solo i due terzi dei componenti previsti al comma 6.
8. Al Presidente e ai componenti il Consiglio di amministrazione è corrisposto un assegno mensile nei limiti rispettivamente del venticinque per cento e del quindici per cento dell'indennità spettante ai Consiglieri regionali, oltre il rimborso delle spese di viaggio, se spettante, disciplinato dalla normativa prevista per i dirigenti regionali.

Articolo 21

Consiglio di amministrazione – Attribuzioni



1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di direzione politico-amministrativa dell'ADISU e vigila sulla rispondenza delle attività agli obiettivi programmati ed agli indirizzi stabiliti dalla Regione, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il Consiglio di amministrazione:
 - a) elegge il Vice Presidente tra i suoi componenti a scrutinio segreto, nella prima seduta;
 - b) approva il regolamento organizzativo dell'ADISU e le sue modifiche;
 - c) approva il bilancio di previsione e il rendiconto generale;
 - d) approva i piani di attività annuali e pluriennali in conformità alla programmazione e agli indirizzi stabiliti dalla Regione;
 - e) approva la Carta dei Servizi;
 - f) approva i bandi di concorso, relativi all'assegnazione di servizi e dei benefici;
 - g) approva i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi e dei benefici;
 - h) approva il regolamento di funzionamento della Commissione di cui all'art. 7, comma 3, ed il relativo regolamento elettorale;
 - i) approva il regolamento del personale con annessa pianta organica, comprensiva dei profili professionali all'interno di ciascuna qualifica, correlata alla qualità e quantità dei servizi e benefici effettivamente erogati sulla base dei dati statistici disponibili;
 - j) definisce le modalità di partecipazione ad attività consorziate per iniziative, funzioni e compiti comuni alle Adisu;
 - k) delibera la nomina del direttore amministrativo;
 - l) approva le direttive e i criteri relativi alla gestione dell'attività contrattuale
 - m) approva l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili, previa autorizzazione della Giunta regionale.
3. I regolamenti sono adottati dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti, secondo lo schema tipo elaborato ai sensi dell'art. 35, lettera e), e deliberati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.

Articolo 24

Collegio dei Revisori contabili

1. Il Collegio dei Revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra professionisti iscritti nel registro dei Revisori contabili di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, eletti dal Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, e nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. I Revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione, anche se nominati successivamente alla data iniziale di insediamento.
3. Il Collegio esamina tutti i provvedimenti amministrativi emanati dagli organi dell'ADISU sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa.
4. Il Direttore amministrativo trasmette al Collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione, gli atti di cui al comma 3. Il Collegio ha facoltà di acquisire tutta la documentazione relativa ai provvedimenti in corso di esame e si esprime su ognuno di essi entro 15 giorni dalla data di trasmissione.
5. Le osservazioni del Collegio sospendono l'esecutività dell'atto amministrativo cui esse si riferiscono. L'organo che ha emanato il provvedimento lo conferma entro 15 giorni dalla data in cui sono pervenute le osservazioni. In caso contrario, gli effetti giuridici dell'atto, osservato dal Collegio, cessano automaticamente decorso il termine sopraindicato.
6. Se il Collegio ritiene, nonostante la conferma, di ribadire le osservazioni iniziali, trasmette l'atto osservato alla Giunta regionale per i provvedimenti che questa ritiene di adottare nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo sancito dallo Statuto della Regione Campania e dall'art. 34.
7. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti è corrisposto un compenso mensile determinato su base annua pari ai massimi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, art. 37, commi 2 e 3, e con riferimento a quanto specificato dall'articolo 38, comma 2, dello stesso decreto.
8. Al Presidente del Collegio dei Revisori è riconosciuta la maggiorazione del compenso prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, art. 37, comma 5. 9. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio disciplinato dalla normativa vigente.



Articolo 27

Direttore amministrativo

1. L'incarico di Direttore amministrativo dell'ADISU è conferito dal Consiglio di amministrazione sulla base di motivate e comprovate capacità dirigenziali a un candidato, selezionato a seguito di avviso pubblico, in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale.
2. L'incarico di Direttore amministrativo, il rinnovo ed il trattamento giuridico ed economico sono definiti con contratto di diritto privato. Il compenso spettante è raggugliato alla retribuzione del dirigente di ruolo della Giunta, comprese le indennità di funzione e di risultato, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo pieno. Se l'incarico è conferito a un dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche, questi è posto in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso.
4. L'incarico di Direttore amministrativo ha durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per la stessa durata.
5. Al Direttore amministrativo spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il Direttore amministrativo è personalmente responsabile della gestione e dei risultati.
6. Il Direttore formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.
7. Non può essere nominato Direttore amministrativo:
 - a) colui che si trova in una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 25;
 - b) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal codice penale, art. 166, comma 2;
 - c) colui che è sottoposto a procedimento penale per un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
 - d) colui che è stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dalla Legge 3 agosto 1988, n. 327, articolo 15, e dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 14;
 - e) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.
8. Il Direttore amministrativo è destituito dall'incarico nel caso di gravi inadempimenti o di gravi violazioni di leggi e quando il risultato della gestione è in contrasto con le direttive e gli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione. Il provvedimento è adottato dal Consiglio di amministrazione, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le deduzioni.

N.B. Il recepimento delle dette norme e la definizione delle competenze è avvenuto con il Regolamento aziendale organizzativo pubblicato sul sito aziendale.